



**OGGETTO:** Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile nella Sede Municipale alle ore 19:00, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Matteo Sperandeo, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

**LA GIUNTA COMUNALE**

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
PARISE ROSAMARIA	Vice Sindaco	Si	
BOSSI LUCA	Assessore	Si	
CARVELLI UGO GIOVAMBATTISTA	Assessore	Si	
CORTESE CARLA	Assessore		Si
CRETELLA SANDRO	Assessore		Si
POLLINZI FILOMENA	Assessore	Si	
SORGIOVANNI ILARIO	Assessore	Si	
VIA RACHELE	Assessore		Si
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO	Assessore	Si	

Totale Presenti: 7	Totale Assenti: 3
--------------------	-------------------

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Letta ed esaminata la proposta di Deliberazione, sottoposta dall'Assessore alle Finanze, Dott. Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

Premesso che l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha stabilito che "... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...";

Viste le disposizioni del citato art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, che individuano quali soggetti passivi dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni sopra specificati;

Verificato che l'imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità ed in proporzione al costo del pernottamento;

Rilevato che il Comune di Crotona rientra fra quelli che possono applicare l'imposta di soggiorno, in quanto capoluogo di provincia, fino ad un ammontare massimo di euro 10,00, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del D.Lgs. n. 23/2011;

Atteso inoltre che il Comune di Crotona ha istituito l'introduzione dell'imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento con deliberazione Consiglio Comunale n. 35/2015;

Viste altresì le disposizioni introdotte dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla Legge 17/07/20, n. 77 che individuano, nel gestore della struttura ricettiva e nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso delle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazione dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

Considerato che sulla base dei predetti aggiornamenti normativi (Decreto legge 19/05/20, n. 34 convertito dalla Legge 17/07/20, n. 77 sul sostituto d'imposta e art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 sulle locazioni brevi), sono state apportate modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, per come approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 16/04/2021;

Atteso che con la richiamata delibera è stato aggiornato anche l'articolo 5 comma 1 lettera c) – Esenzioni – del vigente regolamento comunale istitutivo dell'imposta di soggiorno nella parte relativa a coloro che pernottano in strutture ricettive di proprietà comunale o presso gli ostelli della gioventù, con l'aggiunta

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

agli ostelli del requisito della gestione da parte di soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale e nazionale;

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Richiamata quindi la Deliberazione Commissario Straordinario con funzioni di Giunta Comunale n. 113 del 2/7/2020 di approvazione delle tariffe per l'esercizio 2020;

Ritenuto pertanto di dover approvare, nell'ambito dell'iter istruttorio all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, le tariffe relative all'esercizio 2021, tenuto conto delle modifiche regolamentari apportate con la citata deliberazione n.50/2021;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2021 – 2023 e Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023);

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,*

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

*esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Si propone alla Giunta Comunale di deliberare ,  
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:**

1. Di approvare per l'esercizio 2021 le tariffe relative all'imposta di soggiorno tenuto conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale vigente istitutivo dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35/2015 e recentemente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.50/2021;
2. Di dare altresì atto delle esenzioni applicate evidenziando che le tariffe riferite all'esercizio di cui al presente provvedimento hanno decorrenza dal 01/01/2021;
3. Di dare atto che le tariffe e le esenzioni di cui ai punti precedenti coincidono con quelle di seguito indicate:

Tariffe

Strutture alberghiere	Tariffe per persona e per pernottamento	Strutture Extra alberghiere	Tariffe per persona e per pernottamento
Alberghi a 4 stelle o più	2,00	Bed & Break fast	1,50
Alberghi a 3 stelle	1,50	Agriturismi	1,00
Alberghi a 2 stelle	1,00	Case per ferie	1,00
Alberghi a 1 stella	0,50	Affittacamere	1,00
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 4 stelle o più	2,00	Casa Vacanze	1,00
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 3 stelle	1,50	Altre attività assimilate	1,00
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 2 stelle	1,00	Ostelli	0,50
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 1 stella	0,50	Campeggi	0,50
		Locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017( il cui canone o corrispettivo è incassato dai gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare)	1,50

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

### Esenzioni

CATEGORIA	TARIFFA
Iscritti nell'anagrafe del comune di Crotona	ESENTE
pernottamenti strutture comunali o ostelli della gioventu' gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale e nazionale	ESENTE
minori entro anni 10	ESENTE
coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale	ESENTE
le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri	ESENTE
coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente	ESENTE
entrambi i genitori accompagnatori di malati	ESENTE
un autista di pullman turistico e un accompagnatore che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per ogni venticinque partecipanti	ESENTE
i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e regionale ovvero per emergenze ambientali	ESENTE
gli appartenenti alle forze di polizia ed equiparati che pernottano per esigenze di servizio	ESENTE

4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiamate nelle premesse.

Settore 3 - Finanze e tributi

Il Responsabile del Procedimento *PO delegata* - Dott. Domenico Viola

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
*f.to Vincenzo Voce*

Il Segretario generale  
*f.to Dott. Matteo Sperandeo*

---

**Certificato di pubblicazione n° 3932**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 29/04/2021 al 14/05/2021 registrata al n° 3932 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

**Data reg. 29/04/2021**

**Si dispone la pubblicazione in data \_\_\_\_\_**

Il Dipendente incaricato  
*f.to NICOLETTA ANTONIO*

Il Segretario generale  
*f.to Dott. Matteo Sperandeo*

---

**Certificato di avvenuta pubblicazione n° 3932**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/04/2021 al 14/05/2021 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

Il Dipendente incaricato  
*f.to NICOLETTA ANTONIO*

Il Segretario generale  
*f.to Dott. Matteo Sperandeo*

---

**Esecutività della deliberazione**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

*Crotone, lì 29/04/2021*

Il Segretario generale  
*f.to Dott. Matteo Sperandeo*